

# TI\_GERICHTE 35.2024.5 vom 21. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2024.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.5)

FR: TI\_GERICHTE 35.2024.5 du 21 mai 2024

IT: TI\_GERICHTE 35.2024.5 del 21 maggio 2024

## Erwägungen

### E. 4

LPGA così definisce l'infortunio: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte." Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: " - l'involontarietà - la repentinità - il danno alla salute (fisica o psichica) - un fattore causale esterno - la straordinarietà di tale fattore" (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51). Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176). Pertanto è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituale. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C\_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C\_404/2020 dell'11 giugno 2021 consid. 3.1.). Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. STF 8C\_404/2020 dell'11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid. 1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b). 2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (cfr. STF 8C\_827/2017 del 18 maggio 2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie il TCA constatata che il Dr. med. \_\_\_\_\_, spec. in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologica, il 1° giugno 2023, quale diagnosi menziona “distorsione gomito sinistro con e/d distrattivi del muscolo pronatore rotondo, lesione parziale e tendine brachiale sull’ulna, entesite dell’epicondilo laterale e segni di epitrocleite mediale” (cfr. doc. 29). Il 30 giugno 2023 egli ha specificato che avrebbe rivisto il paziente con un’elettromiografia del nervo ulnare per valutare un’eventuale neurite post-traumatica (cfr. doc. 37). Il 28 settembre 2023, dopo l’esecuzione di un’ENMG con la Dr. med. \_\_\_\_\_, neurologa, il medico ha aggiunto la diagnosi di “sindrome del tunnel cubitale a sinistra di origine post-traumatica” (cfr. doc. 59). Il 20 febbraio 2024 il Dr. med. \_\_\_\_\_ ha precisato che il traumatismo ha provocato “lesioni alla muscolatura dell’avambraccio con dolori che adesso si sono cronicizzati. Nel frattempo, il paziente ha manifestato anche una compressione del nervo ulnare” (cfr. doc. X1). Dal referto della RM al gomito sinistro del 17 maggio emerge: " Edema del pronatore rotondo. Sfumata alterazione di segnale all’inserzione del tendine brachiale sull’ulna con lesione parcellare nel contesto. Regolare l’inserzione del tendine del bicipite. Aspetto tumefatto del tendine estensore comune, disomogeneo all’inserzione sull’epicondilo laterale con piccola area lacunare nel contesto da entesopatia/entesite con lesione parcellare. Regolari legamenti collaterali. Non edema della spongiosa dei segmenti ossei esaminati.” (Doc. 17) Le relative conclusioni della RM sono le seguenti: “entesite inserzionale del tendine del brachiale sull’ulna e dell’estensore comune sull’epicondilo laterale con lesioni parcellari nel contesto” (cfr. doc. 17).

L’entesite, sinonimo della tendinite inserzionale, è l’infiammazione dell’inserzione del tendine, ossia dell’entesi tra osso e tendine (cfr. [https://www.rheumaliga.ch/assets/doc/CH\\_Dokumente/fachpersonen/update-rheumatologie/2021\\_Documentazione\\_Fibromialgia.pdf](https://www.rheumaliga.ch/assets/doc/CH_Dokumente/fachpersonen/update-rheumatologie/2021_Documentazione_Fibromialgia.pdf); <https://www.eoc.ch/pazienti/malattie-e-trattamenti/s/spondilite-anchilosante.html>). Inoltre il PD Dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH in neurologia, il 26 ottobre 2023, ha indicato: "(...) Initial wird versicherungsmedizinisch a priori die Bemerkung gemacht, dass formal nach UVG weder eine akute Sehnenentzündung noch eine Neuritis des N. ulnaris unter die gelisteten Diagnosen des Art. 6 Abs. 2 für ein unfallartiges Ereignis fallen (...)" (Doc. 62)

Il 1° dicembre 2023 il medesimo ha puntualizzato: "(...) In der vorherigen Stellungnahme hatten wir diesbezüglich ausgeführt, dass weder festgestellt eine Diagnose einer chronischen Insertionstendinitis des Musculus brachialis am Ansatz im Ellbogen links noch das intermittierende Nervus ulnaris Reizsyndrom im Cubitaltunnel (SUS) bei einem körperlich schwer arbeitenden Versicherten mit Überwiegen der Wahrscheinlichkeit den Tatbestand eines unfallähnlichen Ereignisses gemäss Artikel 6.2 UVG erfüllen würde. Auch die aktuellere weitere Beschwerdeverschlimmerung spräche eher für eine chronifiziert Symptomatik im Sinne eines chronischen Cubitaltunnelsyndroms (SUS) als zw eith äufigstem Nervenengpasssyndrom des Menschen und nicht für ein unfallähnliches Ereignis wie z.B. ein akuter Sehnenriss ohne degenerativen Vorzustand bei einem jungen Menschen." (cfr. doc. 87) Ciò è stato ribadito dal PD Dr. med. \_\_\_\_\_ il 4 aprile 2024 (cfr. doc. XI1). Per completezza è comunque utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere

quale disposizione torna applicabile allorquando l'assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l'esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGa e che l'assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l'assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell'art. 6 cpv. 2 LAINF. 2.8. Nella presente evenienza, alla luce di quanto precede, questo Tribunale esamina se l'assicurato sia rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGa oppure no. Il

#### **E. 5**

maggio 2023, il datore di lavoro dell'insorgente ha annunciato all'assicuratore che il 3 maggio 2023 al ricorrente, mentre utilizzava un martello pneumatico, si è girato il braccio sinistro, riportando una torsione/distorsione (cfr. doc. 2). Il

#### **E. 9**

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C\_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Al riguardo cfr. pure STF 9C\_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C\_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C\_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11. 2.17.2. Nella concreta fattispecie il TCA ritiene - qualora la parte ricorrente avesse espressamente postulato l'ammissione al gratuito patrocinio e il rappresentante in seno al RA 1 adempia i requisiti per il riconoscimento del gratuito patrocinio (cfr. consid. 2.17.) - che non sarebbe soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei siti [www.bger.ch](http://www.bger.ch) e [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch), la presente vertenza relativa alla questione di sapere se l'CO 1 abbia correttamente negato il proprio obbligo prestativo in relazione all'evento del 3 maggio 2023 con effetto ex nunc et pro futuro dal 1° novembre 2023 (cfr. doc. 66; A3; consid. 1.3.; 1.5.), appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti dalla rilevante documentazione agli atti emergeva in modo indubbio che il tema peraltro principalmente di natura medica (valutazione della causalità naturale; consid. 2.10.), non risultava complesso e che difettava un nesso causale naturale tra l'evento in questione e i disturbi al gomito sinistro. Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 35.2022.25 del 28 aprile 2022, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C\_344/2022 dell'8 giugno 2022).